COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 265 DEL 08/08/2025

OGGETTO: **CHIUSURA E SGOMBERO APPARTAMENTO IN VIA NICOLO' COSTA CIV. 16 INT. 1A, CAUSA CROLLO CONTROSOFFITTO PER PERDITA FOGNARIA.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24/07/2025, su segnalazione dei Vigili del Fuoco (rif. Registro Ufficiale 2025.0020834 24.07.2025) registrata al protocollo dell'Ente con n° 0368108.E del 24/07/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso via Nicolò Costa civico 16 interno 1A, causa crollo controsoffitto a seguito di perdita fognaria;
- nel corso del sopralluogo il personale dell'Ufficio intervenuto veniva relazionato dal personale dei Vigili del Fuoco – intervenuti il giorno 23/07/2025 – in merito ai danni da infiltrazione fognaria all'interno dell'appartamento;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità intervenuto ha disposto, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestato da tecnico abilitato:
- chiusura e sgombero appartamento civico 16 interno 1A di via Nicolò Costa;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 24/07/2025 - prot. 0373427.I del 28/07/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0369073.U del 24/07/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 24/07/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità, e successivamente con la nota prot. 0369073.U del 24/07/2025, la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa perdita fognaria - fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione - per l'appartamento civico 16 interno 1 A di via Nicolò Costa;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;

- al Municipio 4 Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

- ad AMIU Genova, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;

- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per conoscenza;

- alla Direzione Opere Idrauliche, per conoscenza;

- alla Direzione Difesa del Suolo;

- alla Direzione Strade, per conoscenza;

- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente